



GENERALI



LeALI GENERALI

**Contratto di assicurazione a vita intera con capitale rivalutabile
a premio unico e premi unici aggiuntivi**



Il presente fascicolo informativo, contenente

- scheda sintetica
- nota informativa
- condizioni di assicurazione, comprensive dei regolamenti delle gestioni separate
- glossario
- modulo di proposta

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la scheda sintetica e la nota informativa.

Data ultimo aggiornamento: 01/07/2013

SCHEDA SINTETICA

*le***ALI** 
GENERALI

**Contratto di assicurazione a vita intera con capitale rivalutabile
a premio unico e premi unici aggiuntivi**



La presente scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente scheda sintetica è volta a fornire al contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla nota informativa.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) Impresa di assicurazione

Generali Italia S.p.A., appartenente al gruppo Generali.

1.b) Denominazione del contratto

LeALI GENERALI

1.c) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Patrimonio netto al 31.12.2012: 1.856,77 milioni di euro di cui 618,63 relativi al capitale sociale e 1.238,14 al totale delle riserve patrimoniali.

Indice di solvibilità della gestione vita: 1,37 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente)¹.

1.d) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi.

1.e) Durata

Il contratto è a vita intera, pertanto la sua durata coincide con la vita dell'assicurato.

È possibile esercitare il diritto di riscatto purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e l'assicurato sia in vita.

1.f) Pagamento dei premi

Periodicità di pagamento dei premi	Unico con possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi
Premio minimo al netto dei diritti di emissione	2.500,00 euro
Premio unico aggiuntivo minimo al netto dei diritti di quietanza	2.500,00 euro

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Obiettivi	Tipologia di investimento	Orizzonte temporale
<input type="checkbox"/> Protezione	<input checked="" type="checkbox"/> Basso rischio	<input checked="" type="checkbox"/> Breve
<input checked="" type="checkbox"/> Investimento	<input checked="" type="checkbox"/> Medio rischio	<input checked="" type="checkbox"/> Medio
<input type="checkbox"/> Risparmio	<input type="checkbox"/> Alto rischio	<input checked="" type="checkbox"/> Lungo
<input type="checkbox"/> Previdenza		

LeALI GENERALI realizza un investimento caratterizzato da:

- una copertura assicurativa garantita in caso di decesso;
- la possibilità effettuare versamenti aggiuntivi a premio unico;
- un livello di rischio basso o medio, in base alla gestione separata scelta dal contraente se denominata rispettivamente in euro o in dollari Usa.

La finalità di questa assicurazione è quella di consentire il reinvestimento delle disponibilità maturate su un precedente contratto di assicurazione sulla vita giunto a scadenza o in differimento, gestito dalla società.

Si rinvia al progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenuto nella sezione E della nota informativa per l'illustrazione del meccanismo di partecipazione agli utili.

L'impresa è tenuta a consegnare il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il contraente è informato che il contratto è concluso.

¹ I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

LeALI GENERALI prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazioni in caso di decesso

Caso morte a vita intera

Il pagamento del capitale assicurato ai beneficiari designati in polizza dal contraente, in qualsiasi epoca avvenga il decesso dell'assicurato.

La prestazione in caso di decesso dell'assicurato si rivaluta almeno al tasso di interesse minimo garantito del 2,0% annuo per il periodo che intercorre tra la data di decorrenza di ogni versamento e la data di decesso.

La partecipazione agli utili, una volta dichiarata al contraente, risulta definitivamente acquisita.

Possibili valute contrattuali: euro, dollaro USA.

Per i contratti con valuta contrattuale dollaro USA il contraente assume un rischio di cambio.

Riscattando il contratto, il contraente sofferta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato.

Maggiori informazioni sono fornite in nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1 e 2 delle condizioni di assicurazione.

4. COSTI

L'impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in nota informativa alla sezione C.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico costo percentuale medio annuo che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Indicatore sintetico "costo percentuale medio annuo"

Gestioni separate: GESAV; GEVAL/\$

Ipotesi adottate:

Premio unico 15.000,00 euro

Età indifferente

(L'età dell'assicurato alla data di sottoscrizione non può comunque essere superiore a 90 anni)

Durata a vita intera

Tasso di rendimento degli attivi 4,0%

Anno	CPMA
5	1,21%
10	1,21%
15	1,20%
20	1,20%
25	1,20%

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalle gestioni separate GESAV e GEVAL/\$ negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. I dati sono confrontati con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai per quanto riguarda la gestione separata GESAV, mentre per la gestione separata GEVAL/\$ i dati

sono confrontati con i tassi di interesse a lungo termine dei titoli della valuta dollaro USA e con le variazioni percentuali annue dei tassi di cambio del dollaro USA contro euro.

Gestione separata **GESAV**

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2008	4,41%	3,21%	4,46%	3,23%
2009	4,41%	3,21%	3,54%	0,75%
2010	4,20%	3,00%	3,35%	1,55%
2011	4,31%	3,11%	4,89%	2,73%
2012	4,04%	2,84%	4,64%	2,97%

Gestione separata **GEVAL/\$**

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Tasso di rendimento dei titoli a lungo termine	Variazione % dei tassi di cambio dollaro contro euro
2008	4,11%	2,91%	3,67%	-6,87%
2009	5,26%	4,00%	3,26%	5,45%
2010	5,00%	3,80%	3,21%	5,20%
2011	5,42%	4,10%	2,79%	2,73%
2012	4,48%	3,28%	1,80%	2,97%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della nota informativa.

Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente scheda sintetica.

GENERALI Italia S.p.A.

Amministratore Delegato

Dott. Raffaele Agrusti



Data ultimo aggiornamento: 01/07/2013

NOTA INFORMATIVA

le**ALI** 
GENERALI

**Contratto di assicurazione a vita intera con capitale rivalutabile
a premio unico e premi unici aggiuntivi**



La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1.

Informazioni generali

- Generali Italia S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali.
- La sede legale è in Via Marocchessa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA.
 - Recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info@generali.it.
 - L'impresa di assicurazione è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero n. 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Si rinvia al sito internet dell'impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2.

Prestazioni assicurative e garanzie offerte

LeALI GENERALI è un'assicurazione a vita intera, pertanto la durata del contratto coincide con la vita dell'assicurato.

LeALI GENERALI, a fronte del versamento di un premio unico iniziale e di eventuali premi unici aggiuntivi, prevede una prestazione in caso di decesso dell'assicurato.

Si rinvia all'articolo 1 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Il capitale liquidabile in caso di morte dell'assicurato è il risultato della capitalizzazione dei premi versati, al netto dei costi.

La prestazione in caso di decesso dell'assicurato si rivaluta almeno al tasso di interesse minimo garantito del 2% annuo per il periodo che intercorre tra la data di decorrenza di ogni versamento e la data di decesso.

La rivalutazione della prestazione una volta dichiarata al contraente risulta definitivamente consolidata.

Per i contratti collegati a gestioni separate espresse in valuta diversa dall'euro il contraente assume un rischio di cambio che potrebbe determinare prestazioni inferiori ai premi versati.

3.

Premi

Il premio unico è determinato in relazione alle garanzie prestate ed al loro ammontare.

LeALI GENERALI prevede il versamento di un premio unico iniziale e, previa accettazione della società, di premi unici aggiuntivi di importo variabile.

Il versamento può avvenire con le seguenti modalità:

- tramite bancomat, dove disponibile;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla società;
- con assegno intestato o girato alla società con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla società;
- per mezzo di pagamento effettuato in pari data con liquidazione di polizza/e emessa/e dalla società;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Il versamento del premio può essere effettuato presso l'agenzia cui è assegnato il contratto, oppure presso la sede della società in Mogliano Veneto – Treviso.

4.

Modalità di calcolo e assegnazione della partecipazione agli utili

LeALI GENERALI prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla gestione separata.

Si rinvia all'articolo 2 delle condizioni di assicurazione relativo alla Clausola di rivalutazione e ai regolamenti delle gestioni separate che formano parte integrante delle condizioni di assicurazione.

Il contraente può scegliere tra le gestioni separate: GESAV, GEVAL/\$.

Per l'illustrazione degli effetti della rivalutazione si rinvia alla sezione E della presente nota informativa contenente il progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

La società consegna al contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C. INFORMAZIONI SU COSTI E REGIME FISCALE

5.

Costi

5.1 Costi gravanti direttamente sul contraente

5.1.1 Costi gravanti sul premio

Diritti di emissione	10,00 euro	
Diritti di quietanza	2,50 euro	per ogni versamento di premio unico aggiuntivo
Costi percentuali	0,0% 2,50%	sul premio unico iniziale sui premi unici aggiuntivi

5.2 Costi applicati in funzione della modalità di partecipazione agli utili

Valore trattenuto dalla società in punti percentuali assoluti dal rendimento della gestione separata	1,20
--	------

Intervallo di rendimento della gestione separata	Punti percentuali assoluti di incremento del valore trattenuto
pari o superiore al 5,10% ed inferiore al 5,20%	0,03
pari o superiore al 5,20% ed inferiore al 5,30%	0,06
...	...
Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale, il valore trattenuto aumenta di 0,03 punti percentuali assoluti	

Quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale: 11,92%.

6.

Regime fiscale

È riportato di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto, che dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente (o beneficiario, qualora diverso) e che può essere soggetto a modifiche future.

Tassazione delle prestazioni assicurate

Le somme dovute dalla società in dipendenza dell'assicurazione sulla vita qui descritta corrisposte a persona fisica in caso di decesso dell'assicurato sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni.

Tassazione in caso di riscatto

Le somme corrisposte dalla società, in caso di vita dell'assicurato, sono soggette ad imposta sostitutiva, sull'importo pari alla differenza fra la somma dovuta dalla società e l'ammontare dei premi corrisposti dal contraente.

La società non opera la ritenuta della suddetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a:

- soggetti che esercitano attività d'impresa;
- persone fisiche o enti non commerciali, in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell'ambito di attività commerciale, qualora gli interessati presentino una dichiarazione relativa alla conclusione del contratto nell'ambito dell'attività commerciale stessa.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

7.

Modalità di perfezionamento del contratto

Si rinvia all'articolo 4 delle condizioni di assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

8.

Riscatto

LeALI GENERALI riconosce un valore di riscatto decorso un anno dalla data di decorrenza e purché l'assicurato sia in vita.

Si rinvia all'articolo 5 delle condizioni di assicurazione per le modalità di determinazione dei valori di riscatto.

I valori di riscatto possono essere inferiori ai premi versati.

Il contraente può chiedere informazioni sul valore di riscatto presso l'agenzia cui è assegnato il contratto.

L'ufficio della società cui chiedere informazioni circa i predetti valori è:

Generali Italia S.p.A. - Funzione Customer Service

Via Marocchessa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA

Fax Verde: 800.961987

e-mail: assistenza_clienti@generali.it

L'evoluzione dei valori di riscatto è riportata nel progetto esemplificativo di cui alla sezione E della presente nota informativa; i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal contraente sono contenuti nel Progetto personalizzato.

9.

Revoca della proposta

Il contraente può revocare la proposta di assicurazione inviando all'agenzia, presso la quale è stata sottoscritta, una lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà; entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la società restituisce al contraente, per mezzo della medesima agenzia, gli importi eventualmente già pagati.

10.

Diritto di recesso

Il contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione.

Per il recesso dal contratto deve essere inviata all'agenzia, presso la quale è stato assegnato, una lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la società rimborsa al contraente il premio versato, diminuito delle eventuali imposte e delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto di cui al punto 5.1.1

della presente nota informativa, a condizione che siano quantificate nella proposta di assicurazione e in polizza.

11.

Documentazione da consegnare alla società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Per la liquidazione delle prestazioni assicurate del contratto è necessario fornire alla società la documentazione indicata all'articolo 6 delle condizioni di assicurazione.
La società esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa presso l'agenzia cui è assegnato il contratto.
Si evidenzia che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda (art. 2952 del codice civile); decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute all'apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi di quanto previsto dalla legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni.

12.

Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

13.

Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto, ogni documento ad esso collegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa lingua per la redazione del contratto.

14.

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Generali Italia S.p.A. – Funzione Customer Service, Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto, TV - fax 800.961.987, e-mail assistenza_clienti@generali.it oppure nel sito www.generali.it, compilando il form presente alla voce “contattaci”.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito [internethttp://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm)).

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Eventuali istanze di mediazione nei confronti della Società aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrate per iscritto a:

GBS S.p.A., Area Liquidazione, Ufficio Atti Giudiziari

Via Castelfidardo 43/45 - 00198 Roma

Fax 06.44.494.313

e-mail: AttiGiudiziariGBSAreaLiquidazione@GeneraliGroup.com

15.

Informativa in corso di contratto

La società trasmette, entro sessanta giorni dalla data prevista nelle condizioni di assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa con l'indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura di rivalutazione.

16.

Conflitto d'interessi

La società si è dotata di una politica per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti assicurativi ed ha emanato le relative procedure attuative.

Principi generali per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse

Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti, la società opera nell'interesse dei clienti e, a tal fine, si impegna ad evitare lo svolgimento di operazioni in cui abbia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporti rilevanti, intendendosi per tali i rapporti di gruppo o i rapporti di affari propri o di altre società del gruppo.

Qualora il conflitto di interessi risulti non evitabile, la società opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei clienti impegnandosi al contempo ad ottenere per i clienti stessi il miglior risultato possibile.

La società individua le situazioni di conflitto di interessi sin dalla fase di progettazione e, successivamente, in quella di distribuzione dei prodotti.

In tale contesto, si precisa quanto segue:

Politiche di prodotto

La società definisce chiaramente il posizionamento commerciale dei prodotti al fine di evitare di avere prodotti aventi le medesime caratteristiche e differenti livelli remunerativi per i soggetti che effettuano la distribuzione.

Incentivi

È vietata l'adozione di iniziative incentivanti che siano in grado di orientare l'attività degli addetti alla distribuzione verso uno specifico prodotto a parità di caratteristiche con un altro, o verso una determinata operazione in assenza di situazioni oggettive di mercato che la giustifichino. Al riguardo, la società non ha attualmente politiche di incentivazione differenziate rispetto a prodotti aventi le medesime caratteristiche.

Gestione degli attivi

La società ha affidato la gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche a Generali Investments Europe S.p.A., società di gestione del risparmio appartenente al gruppo Generali. L'incarico di gestione patrimoniale a favore di detta società è conferito al fine di garantire un processo di investimento maggiormente monitorabile e caratterizzato da una trasparenza dell'attività di investimento altrimenti non raggiungibile e, quindi, nell'interesse dei clienti.

La società di gestione, nell'ambito del mandato conferitole, effettua le operazioni di investimento alle migliori condizioni possibili, nel rispetto del principio della "best execution", ed opera, anch'essa secondo una politica di gestione dei conflitti di interessi.

Situazioni di influenza da parte di determinati contraenti sui rendimenti delle gestioni separate

La società ha individuato, per ciascuna gestione separata, gli importi massimi che possono essere movimentati in entrata e in uscita mediante contratti a prestazioni rivalutabili da un unico contraente o da più contraenti, collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, affinché il rendimento della gestione non sia influenzato a vantaggio di certi clienti e a svantaggio di altri.

Retrocessione di commissioni

La società non ha attualmente in essere accordi che prevedono la retrocessione, da parte di soggetti terzi, di commissioni o altri proventi. Si rinvia comunque al rendiconto annuale della gestione separata per la quantificazione delle utilità eventualmente ricevute e retrocesse agli assicurati.

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio e durata. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,0%.

Applicando a tale rendimento il valore trattenuto dalla società secondo le regole indicate nelle condizioni contrattuali e riassunte in seguito, si individua la misura di rivalutazione.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito, rappresentano le prestazioni certe che l'impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso minimo garantito 2,0%
- Età dell'assicurato indifferente
(L'età dell'assicurato alla data di sottoscrizione non può comunque essere superiore a 90 anni)
- Durata a vita intera
- Premio unico 100.000,00 euro
- Diritti di emissione 10,00 euro

Anni trascorsi	Prestazione caso morte (*)	Riscatto(*)
1	101.989,80	99.990,00
2	104.029,60	99.990,00
3	106.110,19	99.990,00
4	108.232,39	99.990,00
5	110.397,04	99.990,00
6	112.604,98	99.990,00
7	114.857,08	99.990,00
8	117.154,22	99.990,00
9	119.497,31	99.990,00
10	121.887,25	99.990,00
11	124.325,00	99.990,00
12	126.811,50	99.990,00
13	129.347,73	99.990,00
14	131.934,68	99.990,00
15	134.573,38	99.990,00
16	137.264,84	99.990,00
17	140.010,14	99.990,00
18	142.810,34	99.990,00
19	145.666,55	99.990,00
20	148.579,88	99.990,00
21	151.551,48	99.990,00
22	154.582,51	99.990,00
23	157.674,16	99.990,00
24	160.827,64	99.990,00
25	164.044,19	99.990,00
...

(*) I valori devono intendersi calcolati alla fine dell'annualità assicurativa e sono calcolati al lordo delle imposte di legge.

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato non è garantito.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Rendimento finanziario 4,0%
- Valore trattenuto 1,2%
- Età dell'assicurato indifferente
(L'età dell'assicurato alla data di sottoscrizione non può comunque essere superiore a 90 anni)
- Durata a vita intera
- Premio unico 100.000,00 euro
- Diritti di emissione 10,00 euro

Anni trascorsi	Prestazione caso morte (*)	Riscatto(*)
1	102.789,72	102.789,72
2	105.667,83	105.667,83
3	108.626,53	108.626,53
4	111.668,07	111.668,07
5	114.794,78	114.794,78
6	118.009,03	118.009,03
7	121.313,29	121.313,29
8	124.710,06	124.710,06
9	128.201,94	128.201,94
10	131.791,60	131.791,60
11	135.481,76	135.481,76
12	139.275,25	139.275,25
13	143.174,96	143.174,96
14	147.183,85	147.183,85
15	151.305,00	151.305,00
16	155.541,54	155.541,54
17	159.896,71	159.896,71
18	164.373,81	164.373,81
19	168.976,28	168.976,28
20	173.707,62	173.707,62
21	178.571,43	178.571,43
22	183.571,43	183.571,43
23	188.711,43	188.711,43
24	193.995,35	193.995,35
25	199.427,22	199.427,22
...


(*) I valori devono intendersi calcolati alla fine dell'annualità assicurativa e sono riportati al lordo delle imposte di legge.

Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente nota informativa.

GENERALI Italia S.p.A.

Amministratore Delegato

Dott. Raffaele Agrusti



Data ultimo aggiornamento: 01/07/2013

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

*le***ALI** 
GENERALI

**Contratto di assicurazione a vita intera con capitale rivalutabile
a premio unico e premi unici aggiuntivi**



Premessa

LeALI GENERALI è riservato, a condizione che non siano trascorsi più di sei mesi dalla data di liquidazione, al reinvestimento degli importi pagati, a titolo di:

- prestazione a scadenza in forma di capitale di un precedente contratto di assicurazione sulla vita sottoscritto con la società, oppure
- riscatto totale di un contratto sul quale sia stata esercitata l'opzione di differimento automatico della scadenza.

PARTE I – PRESTAZIONE, RIVALUTAZIONE E PREMI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1

Prestazioni assicurate

Generali Italia S.p.A. si impegna a pagare al beneficiario, previo versamento del premio unico iniziale, la prestazione in caso di morte dell'assicurato.

Il relativo importo è pari al capitale assicurato complessivo rivalutato, che corrisponde alla somma dei capitali assicurati iniziali derivanti dal versamento del premio unico iniziale e di eventuali premi unici aggiuntivi rivalutati fino alla data del decesso, secondo quanto previsto nella clausola di rivalutazione (art. 2).

Il capitale assicurato iniziale relativo al premio unico iniziale è pari al premio stesso, al netto dei diritti di emissione; i capitali assicurati iniziali relativi agli eventuali premi unici aggiuntivi sono riportati nella quietanza di versamento.

L'età dell'assicurato alla data di sottoscrizione non può essere superiore a 90 anni.

Garanzie

La prestazione liquidabile non può essere inferiore alla somma dei capitali assicurati iniziali relativi a ciascun versamento, capitalizzati, in forma composta, al tasso minimo garantito, pari al 2%, per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza del versamento e la data di decesso dell'assicurato.

Incremento del capitale assicurato iniziale a seguito del reinvestimento

Nel caso in cui il contraente non abbia esercitato l'opzione di differimento automatico della scadenza sul contratto la cui prestazione a scadenza è reinvestita, il capitale assicurato iniziale si compone anche di un incremento, riconosciuto dalla società, e calcolato sul premio netto versato, con il limite massimo dell'importo liquidato sul precedente contratto di assicurazione sulla vita collegato.

Tale incremento, pari alla rivalutazione del periodo intercorrente tra le date di scadenza del contratto precedente e di sottoscrizione di questo contratto, è riconosciuto a condizione che la conclusione dello stesso avvenga entro un anno dalla data di scadenza del precedente contratto di assicurazione sulla vita, ed entro dieci giorni dalla liquidazione dello stesso.

Tale incremento è riconosciuto altresì qualora sul contratto precedente il contraente abbia esercitato, su contratti che non prevedono la rivalutazione della prestazione fino alla data di riscatto, l'opzione di differimento automatico della scadenza: in questo caso il periodo di cui sopra dovrà intendersi compreso tra la data di ultima ricorrenza annuale del differimento L'incremento, indicato in polizza, è calcolato sulla base del rendimento conseguito dalla gestione separata cui è collegato il contratto stesso con le modalità stabilite nella clausola di rivalutazione (art. 2).

L'incremento, indicato in polizza, è calcolato sulla base del rendimento conseguito dalla Gestione separata cui è collegato il contratto stesso con le modalità stabilite nella clausola di rivalutazione (art. 2).

Art. 2

Clausola di rivalutazione

LeALI GENERALI prevede la rivalutazione annuale della prestazione assicurata in funzione del rendimento conseguito dalla gestione separata scelta dal contraente il cui regolamento è allegato alle presenti condizioni di assicurazione.

Misura annua di rivalutazione

La misura annua di rivalutazione delle prestazioni assicurate si ottiene diminuendo il rendimento della gestione separata di un valore, trattenuto dalla società, espresso in punti percentuali assoluti.

La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso essere negativa.

Rendimento

La società dichiara annualmente il rendimento annuo conseguito dalla gestione separata determinato con i criteri indicati nel relativo regolamento.

L'anno preso a base per il calcolo del rendimento è costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale del contratto. Ad esempio per i contratti stipulati nel mese di agosto, l'anno preso a base per il calcolo del rendimento va dal 1 giugno al 31 maggio.

Nel caso di morte dell'assicurato, la misura di rivalutazione si calcola con il rendimento annuo conseguito nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della data del decesso.

Valore trattenuto

Il valore trattenuto è pari a 1,2 punti percentuali assoluti.

Qualora il rendimento della gestione separata sia pari o superiore al 5,10% ed inferiore al 5,20% (intervallo di rendimento), i valori trattenuti sopra definiti sono incrementati di 0,03 punti percentuali assoluti. Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale tali valori si incrementano in eguale misura.

Rivalutazione annuale del capitale assicurato

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto il capitale assicurato, corrispondente alla somma dei capitali assicurati relativi ai singoli versamenti, in vigore alla ricorrenza annuale precedente, è aumentato della misura annua di rivalutazione, come sopra definita.

A fronte di premi versati in data diversa dalla ricorrenza annuale la misura annua di rivalutazione si applica, in forma composta ai relativi capitali assicurati iniziali, per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza del premio versato e la ricorrenza annuale successiva.

Per il calcolo dell'importo da liquidare a seguito della morte dell'assicurato, in data diversa dalla ricorrenza annuale, la misura annua di rivalutazione per la determinazione della prestazione assicurata è applicata, in forma composta, per il periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annuale e la data della morte.

A fronte di premi versati successivamente a quest'ultima ricorrenza annuale, la misura annua di rivalutazione si applica, in forma composta, ai relativi capitali assicurati iniziali, per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza del premio versato e la data di decesso.

Per il calcolo dell'eventuale importo che incrementa il capitale assicurato iniziale la misura di rivalutazione è applicata, in forma composta, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del contratto precedente, indicato nel relativo documento di polizza, e la data di decorrenza di questo contratto.

Qualora sul contratto precedente il contraente abbia esercitato l'opzione di

differimento automatico della scadenza senza la rivalutazione della prestazione fino alla data di riscatto, tale misura è applicata, in forma composta, per il periodo intercorrente tra la data dell'ultimo rinnovo del differimento e la data di decorrenza di questo contratto.

Art. 3

Versamento del premio

LeALI GENERALI prevede alla sottoscrizione il versamento di un premio unico iniziale e successivamente di eventuali premi unici aggiuntivi di importo variabile, questi ultimi previa accettazione della società.

L'importo del premio unico iniziale, al netto dei diritti, deve essere almeno pari a 2.500,00 euro e non superiore al triplo dell'importo liquidato sul precedente contratto, con il limite massimo di 150.000,00 euro.

L'importo di ciascun premio unico aggiuntivo, al netto dei diritti, deve essere compreso tra 2.500,00 euro e 50.000,00 euro e comunque non superare il limite complessivo di premi versati in polizza, al netto dei riscatti parziali effettuati, pari a 1.000.000,00 euro.

Avvenuto il pagamento viene rilasciata quietanza.

PARTE II – VICENDE CONTRATTUALI

Art. 4

Conclusione ed entrata in vigore del contratto, durata e recesso

Il contratto si considera concluso nel momento in cui:

- la società abbia rilasciato al contraente la polizza o
- il contraente abbia ricevuto per iscritto comunicazione di assenso della società.

Il contratto entra in vigore a condizione che sia stato effettuato il versamento del premio:

- alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso; ovvero
- alle ore 24 del giorno di decorrenza, indicata in polizza, qualora questo sia successivo a quello di conclusione.

Se il versamento del premio è effettuato dopo tali date il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di detto pagamento.

Nel caso di pagamento del premio tramite bollettino di conto corrente postale, la data di versamento coincide con la data apposta dall'ufficio postale.

Nel caso di pagamento tramite bancomat, assegno o bonifico bancario, la data di versamento coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla società.

Durata

La durata del contratto è pari al periodo che intercorre tra la data di conclusione e la data di decesso dell'assicurato

Recesso

Il contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data in cui il contratto è concluso.

La comunicazione di recesso deve essere inviata all'agenzia cui è assegnato il contratto con lettera raccomandata.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante

dal contratto dalla data di ricevimento presso l'agenzia della suddetta lettera raccomandata.

La società esegue il rimborso entro trenta giorni dal ricevimento in agenzia della lettera raccomandata, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici. La società rimborsa al contraente il premio versato, diminuito delle eventuali imposte.

La società ha inoltre diritto al recupero delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, elencate nella proposta di assicurazione e in polizza.

Art. 5

Riscatto

LeALI GENERALI, su richiesta scritta del contraente, è riscattabile totalmente o parzialmente purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza e sia in vita l'assicurato.

Riscatto totale

L'operazione di riscatto totale risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi valore ed effetto dalla data della richiesta.

L'importo relativo al riscatto totale è pari al capitale assicurato complessivo, corrispondente alla somma dei capitali assicurati relativi ai singoli versamenti, rivalutato fino alla ricorrenza annuale che precede o coincide con la data di richiesta, in base alle modalità riportate nella clausola di rivalutazione (art. 2).

Riscatto parziale

L'importo di riscatto parziale si ottiene applicando gli stessi criteri e le stesse modalità del riscatto totale ad una quota del capitale assicurato complessivo.

La quota riscattabile parzialmente e la prestazione residua non possono essere inferiori a euro 2.000,00.

A seguito dell'operazione di riscatto parziale, il contratto rimane in vigore per le prestazioni residue e per il premio riproporzionato nella stessa misura; tali informazioni sono comunicate con apposita appendice.

Rivalutazione del capitale assicurato residuo

Le prestazioni continuano ad essere rivalutate ad ogni ricorrenza annuale secondo le modalità riportate nella clausola di rivalutazione.

PARTE III – PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Art. 6

Modalità di richiesta per i pagamenti della società

Per tutti i pagamenti deve essere presentata alla società richiesta scritta accompagnata dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Inoltre, qualsiasi richiesta deve essere sempre accompagnata da un documento di identità e dal codice fiscale dell'avente diritto in aggiunta alla polizza originale comprensiva delle eventuali appendici.

Le informazioni per la corretta redazione della richiesta sono disponibili presso le agenzie.

I documenti necessari per le richieste di liquidazione sono:

in caso di riscatto,

- un certificato di esistenza in vita dell'assicurato se non coincidente con l'avente

diritto;

in caso di morte dell'assicurato prima della scadenza,

- certificato di morte;
- atto notorio dal quale risulti se il contraente, quando è anche assicurato, ha lasciato o meno testamento ovvero che il testamento pubblicato è l'ultimo, valido e non è stato impugnato e l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari;
- l'eventuale copia del testamento pubblicato.

La società si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

La società esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento presso l'agenzia della documentazione completa.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Ogni pagamento è effettuato presso l'agenzia cui è assegnato il contratto o presso la sede della società.

Art. 7

Valuta contrattuale

Tutti i pagamenti dovuti sia dal contraente sia dalla società avvengono in euro. Qualora il contraente scelga una gestione separata espressa in una valuta diversa dall'euro, le prestazioni contrattuali sono in tale valuta.

Pagamenti dovuti dal contraente

Per i contratti collegati a gestioni separate con valuta contrattuale diversa dall'euro, il primo premio è convertito applicando l'ultima quotazione che precede la data di emissione del contratto indicata in polizza, oppure la data del pagamento del premio qualora questo sia effettuato all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Per i premi successivi al primo la conversione avviene applicando la prima quotazione del mese precedente quello della data di decorrenza della rata di premio stesso.

In caso di riattivazione i versamenti di premio arretrati, aumentati dei relativi interessi, saranno convertiti applicando l'ultima quotazione che precede la data di riattivazione.

Pagamenti dovuti dalla società

Per i contratti la cui valuta contrattuale è diversa dall'euro, i pagamenti della società sono convertiti come segue:

Pagamenti	Quotazione
prestazione in caso di morte	ultima quotazione che precede il giorno della morte
riscatto	ultima quotazione che precede il giorno della richiesta di riscatto
recesso	ultima quotazione che precede il giorno della comunicazione di recesso

Quotazione della valuta contrattuale

La quotazione in euro della valuta contrattuale è quella ufficiale rilevata secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche Centrali, e

divulgate dalla Banca d'Italia, di cui ai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater dell'art. 4 del Decreto Legislativo 24 giugno 1998 n. 213.

PARTE IV - ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO

Art. 8

Beneficiario Il contraente designa il beneficiario e può in qualsiasi momento modificare tale designazione comunicandola per iscritto alla società o per testamento.

La designazione del beneficiario non può essere modificata nei seguenti casi:

- dopo che il contraente ed il beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto nell'art. 1, il beneficiario abbia comunicato per iscritto alla società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi qualsiasi variazione al contratto che abbia riflesso sui diritti del beneficiario richiede l'assenso scritto di quest'ultimo.

Diritto proprio del beneficiario

Il beneficiario acquisisce, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920 del codice civile). In particolare, le somme corrispostegli a seguito del decesso dell'assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Art. 9

Cessione, pegno e vincolo Il contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le prestazioni. Tali atti diventano efficaci nei confronti della società solo quando la stessa ne abbia fatto annotazione su apposita appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle suddette garanzie richiede l'assenso scritto del pignoratario o vincolatario.

Art. 10

Non pignorabilità e non sequestrabilità Le somme dovute dalla società in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili (art. 1923 del codice civile).

Art.11

Foro competente Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o dei loro aventi diritto.

ALLEGATO N. 1

Regolamento della gestione separata GESAV

1. Il presente regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla società, denominato GESAV (la gestione separata). Tale regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.
2. La gestione separata è denominata in euro.

OBIETTIVI DELLA GESTIONE

3. La società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento. Le principali tipologie di investimento sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, tra cui ad esempio i fondi comuni di investimento) armonizzati.

TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI

4. Investimenti obbligazionari

L'investimento in titoli obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di investimento di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti comprenderà attività del comparto immobiliare, incluse le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite

non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'euro è la principale valuta dei titoli presenti nella gestione separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli anche in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.

VALORE DELLA GESTIONE E ONERI

5. Il valore delle attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costituite dall'Impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
6. Sulla gestione separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE

7. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
8. Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della gestione separata.
9. Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione separata stessa. Analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.

Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che degli utili e dei proventi di cui al precedente paragrafo 8. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata.

La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.

CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE

La gestione separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

Il presente regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri

gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.

La gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.

**Regolamento
della gestione
separata
GEVAL/\$**

1. Il presente regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla società, denominato GEVAL/\$ (la gestione separata). Tale regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.
2. La gestione separata è denominata in dollari.
3. La gestione separata è riservata a contratti con prestazioni espresse in dollari; qualora su tali contratti i premi e le liquidazioni siano corrisposti in euro (o altra valuta contrattuale), l'effetto economico derivante dal cambio è a carico del contraente.

OBIETTIVI DELLA GESTIONE

4. La società, nella gestione del portafoglio espresso in dollari, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, tra cui ad esempio i fondi comuni di investimento) armonizzati.

TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI

5. Investimenti obbligazionari

L'investimento in titoli obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di investimento di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti comprenderà attività del comparto immobiliare, incluse le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e

posizionamento sul mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

Il dollaro è la principale valuta dei titoli presenti nella gestione separata. E' possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, che viene sempre effettuato nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore.

VALORE DELLA GESTIONE E ONERI

6. Il valore delle attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costituite dall'Impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
7. Sulla gestione separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE

8. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
9. Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della gestione separata.
10. Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione separata stessa. Analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.

Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che degli utili e dei proventi di cui al precedente paragrafo 9. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 7 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel

libro mastro della gestione separata.

La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.

CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE

11. La gestione separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
12. Il presente regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
13. La gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.

ALLEGATO N. 2

Valido solo per soggetti persone fisiche (ex L. 214/2011 le norme privacy non si applicano alle persone giuridiche, enti, associazioni)



GENERALI

Informativa contrattuale vita ed employee benefit

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari⁽¹⁾, al fine di fornire i servizi assicurativi⁽²⁾, ivi compresi quelli di previdenza complementare⁽³⁾, da Lei richiesti o in Suo favore previsti.

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti⁽⁴⁾, sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa⁽⁵⁾.

I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione. Senza i Suoi dati – alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge⁽⁶⁾ – non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento⁽⁷⁾ rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 D. Lgs. 196/2003: *Generali Corporate Services S.c.a.r.l. – Privacy Gruppo Italia, Via Marocchessa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, tel. 041.549.2599 fax 041.549.2235.*

Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al citato Responsabile ex art. 7 D. Lgs. 196/2003. Il sito www.generali.it riporta le informative aggiornate ed ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili.

Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma nel modulo di proposta, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati – eventualmente anche sensibili – effettuato dalla Società, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

NOTE:

- (1) L'art. 4, co. 1, lett. d) del D.Lgs.196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art. 4, co. 1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.
- (2) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione delle prestazioni contrattuali o dei sinistri, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
- (3) Il trattamento è connesso e strumentale alla gestione dei rapporti tra il Fondo Pensione ed i suoi aderenti ed alla gestione e liquidazione di trattamenti pensionistici complementari al sistema obbligatorio pubblico e di eventuali prestazioni, a cui il Fondo Pensione è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- (4) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato o beneficiario, oppure aderenti dei fondi pensione che La qualificano come beneficiario, nonché banche dati consultabili in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa
- (5) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati, aderenti, agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione e delle adesioni di previdenza complementare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, attuari, legali e medici fiduciari, strutture sanitarie, pignoratori, vincolatari, società di recupero crediti ed altri erogatori convenzionati di servizi; tali dati possono inoltre essere comunicati a società del Gruppo Generali, compagnie di assicurazione, fondi pensione e altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei contratti e dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. In particolare i Suoi dati potranno essere comunicati alla Capogruppo Assicurazioni Generali e ai suoi fiduciari per finalità di valutazione del rischio, di liquidazione del contratto, di coassicurazione e riassicurazione, nonché a società del Gruppo Generali per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative. Vi sono poi organismi associativi e consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali, quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine, IVASS, Banca d'Italia – UIF, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP, COVIP, CONSOB, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INPS, Casellario Centrale Infortuni, concessionarie per la riscossione dei tributi.
- (6) Lo prevede ad esempio la disciplina contro il riciclaggio.
- (7) Questi diritti sono previsti dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Data ultimo aggiornamento: 01/07/2013

GLOSSARIO



**Contratto di assicurazione a vita intera con capitale rivalutabile
a premio unico e premi unici aggiuntivi**



Agli effetti del presente fascicolo informativo si intendono per:

Annualità assicurativa	La prima annualità assicurativa coincide con il periodo che intercorre tra la data di decorrenza e la prima ricorrenza annuale. Per le annualità assicurative successive è il periodo che intercorre tra due consecutive ricorrenze annuali del contratto.
Assicurato	La persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione è determinato in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi che si verificano durante la sua vita.
Beneficiario	La persona fisica o giuridica a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Capitalizzazione in forma composta	Incremento del capitale assicurato in base al quale il capitale è aumentato delle rivalutazioni maturate, ovvero le rivalutazioni maturate sono capitalizzate e producono rivalutazione nei periodi successivi.
Condizioni di assicurazione	Il documento che disciplina in via generale il contratto di assicurazione.
Contraente	La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio.
Data di decorrenza	La data di riferimento, indicata in polizza, per il calcolo delle prestazioni contrattuali.
Gestione separata di attivi	Termine con cui è indicata una speciale forma di gestione interna degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Generali Italia S.p.A., che consente di attribuire, al contratto ad essa collegato, parte dei rendimenti finanziari realizzati.
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Partecipazione agli utili	Il rendimento finanziario annualmente attribuito al contratto.
Polizza	Il documento che prova e disciplina il contratto di assicurazione.
Premio	L'importo che il contraente corrisponde a Generali Italia S.p.A..
Proposta di assicurazione	Il documento con il quale il contraente chiede a Generali Italia S.p.A. di stipulare un contratto di assicurazione.
Ricorrenza annuale del contratto	L'anniversario della data di decorrenza.
Società	La compagnia Generali Italia S.p.A., impresa che esercita le assicurazioni e le operazioni indicate all'art. 2 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Tasso minimo garantito	Il rendimento finanziario annuo minimo riconosciuto sulle prestazioni, alla scadenza o a seguito del decesso dell'assicurato, che Generali Italia S.p.A. garantisce al beneficiario al momento della liquidazione.

Data ultimo aggiornamento: 01/07/2013